



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)
CENTRALINO: 075 5836002

mailbox: cru@lnd.it
comunicazionicru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 174 DATA COMUNICATO 05/03/2026

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Sommario

COMUNICAZIONI	3086
Comunicazioni Segreteria.....	3086
Convocazione Rappresentativa Regionale Under 16 Femminile	3086
GIUDICE SPORTIVO	3087
PROGRAMMA GARE	3088
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE.....	3089

COMUNICAZIONI

Comunicazioni Segreteria

Convocazione Rappresentativa Regionale Under 16 Femminile

Il Comitato Regionale Umbria, su indicazione del Tecnico preposto, Sig. Renato FRIZZA, convoca per **Giovedì 12 Marzo 2026**, alle **ore 15:00**, presso l'Impianto Federale sintetico "**Alfio Branda**" Strada di Prepo, 1 - **Perugia**, per una seduta di allenamento, le sottoelencate calciatrici:

A.S.D. CANNARA	Sensi Noemi.
A.S.D. ELLERA CALCIO	Pacilio Arianna.
NUOVA ALBA A R.L.	Bomboletti Sara, Filice Maria Vittoria, Gagliardini Malica, Menicucci Giulia, Sportoletti Alessia.
A.C. PERUGIA CALCIO SRL	Baldwin Nicole, Caporalini Rebecca, Cirimbilli Anna, Corbelli Giulia, Costantini Setareh, Duranti Sofia, Fiorucci Francesca, Forgione Flavia, Imeri Zhaklin, Koka Diletta, Massetti Giorgia, Milani Caterina, Petrelli Giulia, Stopponi Alice, Valocchia Gaia.
POLISPORTIVA BORGOROSSO	Carlani Francesca, Giannelli Nicole, Rocchi Martina.
A.S.D. PONTEVALLECEPPI RIPA	Bastianelli Anita, Lamali Riham, Moretti Aurora.
ASD SAN SISTO 2023	Costantini Giulia, Gelosia Andra.
A.S.D. WOMEN GUALDO CALCIO	Biccheri Elena, Crocioni Luna, Santilli Elena.

Le interessate dovranno presentarsi munite degli indumenti personali di gioco (compresi parastinchi) e della **COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA'**. Si precisa che in mancanza del certificato medico la calciatrice interessata non potrà effettuare l'allenamento.

DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE	SIG. Sergio	LUPINI
SELEZIONATORE	SIG. Renato	FRIZZA
MEDICO	AMBULANZA	
MASSAGGIATORE	SIG. Cristiano	CONFORTO
PREPARATORE DEI PORTIERI	SIG. Adriano	MIGLIOSI

Il regolamento della F.I.G.C. (art. 76 comma 2 delle N.O.I.F.) dispone che le calciatrici sono obbligate a rispondere alla presente convocazione. La mancata partecipazione, per eventuali gravi motivi, dovrà essere **ASSOLUTAMENTE COMUNICATA ENTRO E NON OLTRE MARTEDI' 10 MARZO 2026 - h.12:00** e motivata al numero di cellulare 333/3300931 documentandola successivamente ad uno dei seguenti indirizzi e-mail: cru@lnd.it e comunicazionicru@lnd.it.

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Territoriale, **Avv. Fabrizio Domenico MASTRANGELI**, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Fabio Fiordi, nella **seduta del 05/03/2026**, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI A2

GARE DEL 28/ 2/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

FERRONI ALESSANDRO (CITTA DI CASTELLO SSDARL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CAPACCETTA GIACOMO (VENTINELLA)

FALUOMI MATTIA (VENTINELLA)

MENCARONI GIACOMO (VENTINELLA)

AMMONIZIONE (III INFR)

ASCOSI TOMMASO (CITTA DI CASTELLO SSDARL)

BURZIGOTTI MATTEO (CITTA DI CASTELLO SSDARL)

AMMONIZIONE (II INFR)

CATANA ANDREA (VENTINELLA)

AMMONIZIONE (I INFR)

LIGI NICOLA (CITTA DI CASTELLO SSDARL)

PROGRAMMA GARE

PROSSIMI TURNI

PRIMA CATEGORIA

ERRATA

GIRONE A - 9 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
PARLESCA	POL. DON BOSCO GUBBIO	R	07/03/2026 14:45	150 COM.LE COLETTI LOC. TAVERNACCE	TAVERNACCE	STR. TIBERINA NORD TAVERNACCE

CORRIGE

GIRONE A - 9 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
PARLESCA	POL. DON BOSCO GUBBIO	R	08/03/2026 15:00	150 COM.LE COLETTI LOC. TAVERNACCE	TAVERNACCE	STR. TIBERINA NORD TAVERNACCE

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 05 Marzo 2026**, ha assunto le seguenti decisioni:

SECONDA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' A.S.D. GRS TERNI PAPIGNO IN MERITO ALLA GARA VIA LARGA MARSCIANO – GRS TERNI PAPIGNO DISPUTATASI A MARSCIANO IL 15.02.2026, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 163 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 18.02.2026, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE CIPICCIA JURI PER QUATTRO GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 05.03.2026 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dall'esame degli atti ufficiali di gara e dai chiarimenti resi dall'Arbitro in sede di audizione è emerso che non vi sia certezza sul fatto che la frase pronunciata dal Cipiccia e il gesto da lui compiuto fossero rivolti al Direttore di gara e non, piuttosto, al calciatore avversario che a suo dire lo aveva colpito e che si trovava proprio alle spalle dell'Arbitro; quest'ultimo ha anche precisato che il Cipiccia ha subito chiarito che non si stava rivolgendo a lui ma all'avversario, il quale in un primo momento aveva negato il contatto mentre poco dopo si era scusato con lui.

Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che l'episodio debba essere qualificato quale condotta antisportiva ex art. 39 C.G.S., non essendovi prova certa dell'inquadrabilità della stessa nell'alveo dell'art. 36 C.G.S., con conseguente riduzione della squalifica a due giornate di gara.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Juri Cipiccia a due giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Paolo Cutini

Dott. Domenico Oristanio

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 05 Marzo 2026**, ha assunto le seguenti decisioni:

UNDER 17 REGIONALE A1

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. CASTIGLIONE DEL LAGO** IN MERITO ALLA GARA CASTIGLIONE LAGO – SPORTING CLUB TRESTINA DISPUTATASI A SAN FATUCCHIO IL 15.02.2026, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 163 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 18.02.2026, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA ALLENATORE BUONFANTI PASQUALE PER QUATTRO GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 05.03.2026 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dagli atti ufficiali di gara emerge che l'allenatore Pasquale Bonfanti ha pronunciato all'indirizzo dell'Arbitro una frase che, a parere della Corte, non può essere qualificata come irrispettosa bensì come gravemente antisportiva di cui all'art. 39 C.G.S..

Alla luce di quanto precede la squalifica inflitta dal G.S. merita di essere conseguentemente ridotta a due giornate effettive di gara.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. all'allenatore Pasquale Bonfanti a due giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Paolo Cutini

Dott. Domenico Oristanio

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maria Grazia Cespa e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 05 Marzo 2026**, ha assunto le seguenti decisioni:

UNDER 15 REGIONALE A2

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **SSDARL POLISPORTIVA TERNANA** IN MERITO ALLA GARA POLISPORTIVA TERNANA – VIRGOR N.GUALDO BASTARDO DISPUTATASI A MARCELLANO IL 18.02.2026, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 165 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 20.02.2026, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA ALLENATORE SIRAGUSA MARIO FINO AL 31.03.2026.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 05.03.2026 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dagli atti ufficiali di gara, confermati dall'Arbitro in sede di audizione, emerge indiscutibilmente il comportamento irrispettoso posto in essere dall'allenatore Mario Siragusa nei confronti del Direttore di gara prima dell'inizio della partita.

La sanzione inflitta dal G.S. è congrua rispetto, in quanto corrispondente al minimo edittale di cui all'art. 36 comma 1 lettera a) C.G.S. e, come tale, meritevole di integrale conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maria Grazia Cespa

Rag. Riccardo Toccaceli

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 05 Marzo 2026**, ha assunto le seguenti decisioni:

ALLIEVI UNDER 17 CITTA' DI CASTELLO

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. SAN SISTO 2023** IN MERITO ALLA GARA SAN SISTO 2023 – SETTEVALLI PILA DISPUTATASI A SAN SISTO IL 14.02.2026, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 59 DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CITTA' DI CASTELLO DEL 19.02.2026, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE PECCIA EDEN FINO AL 20.03.2026.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 05.03.2026 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dagli atti ufficiali di gara emerge che il calciatore Eden Peccia ha pronunciato all'indirizzo dell'Arbitro una frase che, a parere della Corte, non può essere qualificata come irrispettosa bensì come gravemente antisportiva di cui all'art. 39 C.G.S..

Alla luce di quanto precede la squalifica inflitta dal G.S. merita di essere conseguentemente ridotta a due giornate effettive di gara.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Eden Peccia a due giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Paolo Cutini

Dott. Domenico Oristanio

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maria Grazia Cespa e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 05 Marzo 2026**, ha assunto le seguenti decisioni:

UNDER 16 REGIONALE

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **U.S.D. PIEVESE** IN MERITO ALLA GARA FONTANELLE – PIEVESE DISPUTATASI A GUBBIO IL 23.02.2026, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 58 DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GUBBIO DEL 26.02.2026, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE TUDA LISANDRO FINO AL 27.03.2026.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 05.03.2026 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dagli atti ufficiali di gara emerge che il calciatore Lisandro Tuda ha pronunciato all'indirizzo dell'Arbitro una frase che, a parere della Corte, non può essere qualificata come irrispettosa bensì come gravemente antisportiva di cui all'art. 39 C.G.S..

Alla luce di quanto precede la squalifica inflitta dal G.S. merita di essere conseguentemente ridotta a due giornate effettive di gara.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Lisandro Tuda a due giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maria Grazia Cespa

Rag. Riccardo Toccaceli

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 05 MARZO 2026.

Il Segretario
Matteo Donato

Il Presidente
Luigi Repace